

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Riunione e separazione: riassunzione nei casi di cause distinte e connesse, ma autonome**

*In tema di riunione e separazione di cause, i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l'onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito.*

### **Corte di Appello di Potenza, sentenza del 24.1.2014**

*...omissis...*

1. Prima di passare all'esame dei motivi di appello, occorre ripercorrere (per gli effetti che si ripercuotono sul presente giudizio) le vicende processuali del giudizio di primo grado.

Si rileva, a tal proposito, che xxx agirono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da ciascuno patito con riferimento alle singole proprietà. Agirono pertanto in evidente situazione di litisconsorzio facoltativo, esistendo fra le cause proposte connessione per l'oggetto e per il titolo (art. 103 c.p.c.).

Nel corso del giudizio, il procuratore costituito dichiarò la morte di xxxx (udienza 25 novembre 2003), con conseguente sua interruzione.

Il processo fu quindi proseguito (ai sensi dell'art. 302 c.p.c.) dal solo D.C.G. (con ricorso depositato il 6 aprile 2004), che all'uopo dichiarava di voler riassumere la causa nei confronti della Ditta S. e degli odierni appellanti.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza furono quindi notificati (oltre che ai convenuti) anche a xx (altro attore originario, residente in Palazzo San xxx) e agli eredi del defunto Gxxxx., tutti residenti in Vicenza; si vedano le notifiche contenute nel fascicolo di primo grado del D.C.).

Dalla relata di notifica xxx (attore originario) si evince tuttavia che egli, alla data del 17.6.2004, era deceduto e che il plico fu rifiutato dal figlio xx

Quest'ultimo, tuttavia, depositava in data 19 ottobre 2004 una comparsa di costituzione, con la quale dichiarava di essere erede universale di xxx e si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento della domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio.

Rimanevano, invece, estranei al giudizio proseguito gli eredi di xxx

Il Giudice di prime cure, con l'impugnata sentenza, ha pronunciato esclusivamente sulla domanda proposta da xxxx. (si veda l'intestazione della sentenza e il dispositivo della stessa), omettendo pertanto di pronunciarsi sulla domanda introdotta da xx e ciononostante ha condannato i convenuti al pagamento in favore del xxx. dell'intera somma liquidata a titolo risarcitorio, e quindi anche per la parte di proprietà dello stesso xxxx

2. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, emerge all'evidenza che -dichiarato interrotto per la morte di Gxxx che agiva in posizione di litisconsorte facoltativo con gli altri attori - il processo fu ritualmente proseguito dal solo xxx

Trattandosi difatti di processo in cui erano riunite più cause distinte, connesse ma autonome, esso poteva essere legittimamente riassunto o proseguito anche limitatamente ad alcuni dei rapporti, senza che tale prosecuzione potesse giovare agli altri rapporti connessi, gravando su ogni parte l'onere di riattivare il processo.

**La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che in tema di riunione e separazione di cause, i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l'onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 17533 del 26/07/2010).**

A tanto consegue:

a) che il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., per la causa introdotta da xxx., giacché non proseguito da coloro ai

quali spettava (ovvero dai suoi eredi) o riassunto dall'altra parte (ovvero i convenuti) nei termini di legge;

b) che l'effetto estintivo si era prodotto pure per ciò che riguarda xxx erede di xxx

Benché la morte di xxxx. non fosse stata mai dichiarata in udienza o notificata alle parti, è vero tuttavia che il processo era stato già dichiarato interrotto a seguito della morte di xxx

D.P.G.F. avrebbe, pertanto, dovuto costituirsi volontariamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 300 e 302, nel termine di sei mesi (art. 305) decorrenti dalla dichiarazione dell'interruzione del processo (25 novembre 2003), ovvero chiedere con ricorso la fissazione dell'udienza.

La costituzione, invece, è avvenuta solo in data 19 ottobre 2004, per l'udienza fissata a seguito del ricorso per la prosecuzione del giudizio avanzato dal Dxxx Né si può ritenere, e proprio perché nel caso che occupa su ogni parte gravava l'onere di riattivare il processo relativamente alle domande per le quali si aveva interesse, che la prosecuzione del processo ritualmente richiesta dal xxx potesse giovare anche alle altre parti, e quindi anche all'erede di xxx

3. L'omissione di pronuncia riguardo alla domanda avanzata da xxx e la mancata dichiarazione di estinzione del processo riguardo all'altra avanzata da G.F. (e proseguita dal xxx non sono state impugnate.

Gli appellanti impugnano invece, con autonomo e specifico motivo di appello (sopra sub 5.4), la statuizione che ha condannato le Amministrazioni - odierne appellanti - al pagamento, in favore delle sole due parti indicate, anche delle somme spettanti a xxxxx

Poiché l'impugnazione sul punto non riguarda tuttavia una statuizione sulla domanda introdotta da xxxx (sulla quale, si ripete, si è avuta omissione di pronuncia), non si impone la notificazione dell'impugnazione - relativa a cause scindibili e ai sensi dell'art. 332 c.p.c.

- alle altre parti (ovvero agli eredi di xxxx e rispetto alle quali in ogni caso l'impugnazione sarebbe preclusa ai sensi dell'art. 325 c.p.c.

4. Con i primi due motivi d'impugnazione, i Ministeri appellanti eccepiscono il difetto di legittimazione passiva, giacché il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto nel dovuto conto le norme che hanno trasferito le competenze della Cassa per il Mezzogiorno prima e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno poi, lamentando inoltre che -anche per effetto del mancato esame di una nota del Provveditorato alle Opere Pubbliche del 15.4.2002 - la sentenza sia stata resa nei confronti di "soggetti pubblici non solo inesistenti, ma anche diversi da quelli individuati dagli attori".

sservarsi preliminarmente, al riguardo, che l'Avvocatura dello Stato nulla ha eccepito nei termini prescritti (mai essendosi costituita per conto delle Amministrazioni convenute a seguito della riassunzione del processo) né ha mai indicato l'amministrazione realmente competente, limitandosi a rilevare l'erronea identificazione della parte pubblica solo in questa sede.

Anche in questa sede di appello, tuttavia, la difesa erariale continua a indicare solo "verosimilmente" (cfr. pag. 6 e 8 dell'appello) il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali quale possibile legittimato passivo e in alternativa afferma che sarebbe "verosimile ritenere che tali opere siano state successivamente e definitivamente trasferite ad enti non statali" (pag. 9), senza però indicare né i tempi né il soggetto pubblico al quale tale trasferimento si sarebbe realizzato.

La giurisprudenza di legittimità afferma che grava Sull'Avvocatura dello Stato l'onere di specificare l'Amministrazione realmente competente, nel caso essa eccepisca l'erronea individuazione della parte pubblica, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260, senza che - laddove tale onere non sia stato pienamente assolto - possa in seguito essere fatta valere l'irrituale costituzione del rapporto processuale.

Essendo stato il giudizio riassunto originariamente nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (e solo successivamente nei confronti degli altri Ministeri oggi appellanti) e non avendo l'Avvocatura dello Stato nulla eccepito né indicato l'Amministrazione realmente competente, occorre quindi concludere che l'individuazione della parte pubblica - benché erronea - non possa essere più messa in discussione.

Del resto, la nota del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Basilicata del 15 aprile 2002 - specificamente richiamata dagli appellanti - indica in tale Ministero il soggetto competente per il progetto in argomento.

Il decreto del Commissario ad acta del 15 giugno 1994 - prodotto in questa sede - dimostra, per altro verso, che se il "progetto" fu trasferito ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.Lgs. n. 96 del 1993 "al soggetto specificato nel tabulato stesso" (che né viene indicato né è possibile individuare sulla base della documentazione prodotta), le opere erano tuttavia già ultimate (art. 1) e in ogni caso il destinatario del trasferimento avrebbe potuto rivolgere al Ministero dei Lavori Pubblici ogni richiesta "per importi ancora da corrispondere a soggetti aventi diritto, anche a seguito di risoluzione di controversie insorte durante l'esercizio della pregressa gestione diretta" (art. 6).

xxxxx, l'ulteriore questione adombrata dalla difesa erariale con riferimento alla errata indicazione nominativa del Ministero, giacché trattasi eventualmente di irregolarità inidonea ad impedire il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, terzo comma, cod. cit.).

Per effetto di tanto, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli altri due Ministeri evocati in giudizio ed oggi appellanti.

5. Con l'ultimo motivo di appello, che è esaminato per priorità logica, l'Amministrazione lamenta che il Tribunale abbia ommesso di esaminare l'eccezione di prescrizione.

Il motivo è in ogni caso infondato.

In tema di cd. occupazione acquisitiva, il termine di prescrizione del diritto del proprietario al risarcimento del danno costituito dalla irreversibile trasformazione del bene occupato e dalla correlativa perdita della proprietà inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 27 ottobre 1988, n. 458, per le occupazioni iniziate in epoca anteriore, in quanto solo in tale momento il legislatore ha portato ad "emersione" l'istituto, dotandolo di una propria veste giuridica e disciplinandone i profili risarcitori con parametri effettivi e congrui (Sez. 1, Sentenza n. 7583 del 26/03/2013, Rv. 625749).

Nel caso di specie, l'irreversibile trasformazione si è avuta nel 1983.

L'azione è stata introdotta con citazione notificata nel 1992.

6. Col terzo motivo d'appello, la sentenza è censurata sotto un duplice profilo: per aver condannato in solido le Amministrazioni convenute e per averle condannate nonostante l'avvenuta trasferimento in capo all'impresa concessionaria dei poteri propri della procedura ablatoria.

Quanto alla prima questione, si è detto in precedenza.

Con riferimento alla seconda, il motivo è infondato.

Non è ravvisabile, nella fattispecie concreta, alcuna ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva propria (che si ha allorquando l'ente legittimato conferisce, in base ad una norma giuridica ad altro ente (nella specie, Amministrazione provinciale) l'incarico di operare in nome proprio e per conto del delegante).

Inoltre, nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell'indennità è il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi dell'art. 60 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, venga delegato altro soggetto per l'acquisizione delle aree, esauendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell'atto di cessione, con conseguente legittimazione passiva del comune nei giudizi di determinazione dell'indennità. (Nel caso di specie, nei rogiti notarili e nelle scritture private integrative intercorse fra i proprietari dei suoli, da un lato, e un consorzio e una cooperativa, dall'altro, erano compresi dei patti aggiuntivi, di natura espromissoria, fra i proprietari ed i predetti soggetti muniti di delega per il compimento degli atti della procedura espropriativa) (Sez. 1, Sentenza n. 24355 del 29/10/2013, Rv. 628205).

Neppure può essere ravvisata, nella fattispecie, una ipotesi di concessione traslativa, giacché la mera attribuzione ad un soggetto (nella specie, un consorzio di imprese private) dell'incarico di provvedere, per conto dell'ente pubblico affidante (nella specie xxxxS), all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, non è sufficiente a configurare l'istituto della concessione traslativa nell'esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente - e, dunque, ad escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima - essendo necessario, in ogni caso, che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla P.A. disporre a sua discrezione e sollevarsi, in tal modo, dalle responsabilità che l'ordinamento le attribuisce (Sez. 1, Sentenza n. 22523 del 28/10/2011, Rv. 620396).

7. Con l'ultimo motivo, si censura vizio di ultrapetizione della sentenza, sotto due profili: per aver riconosciuto una somma superiore a quella richiesta e per aver liquidato anche la somma spettante xxx. Si lamenta inoltre che il Giudice di prime cure abbia riconosciuto il risarcimento "dalla data di assunzione del decreto del Prefetto, nonostante l'occupazione legittima" e non ha distinto fra debito di valuta (quello indennitario per il periodo di occupazione legittima) e di valore (quello per il risarcimento del danno).

I motivi sono in parte fondati.

Il Giudice di prime cure ha condannato i Ministeri convenuti al pagamento della somma di Euro 45.437,08 in favore degli attori, somma superiore a quella richiesta dalle parti: all'udienza di precisazione delle conclusioni (18 aprile 2006) la loro difesa quantificava difatti la pretesa in Euro 15.145,70 per il xxxx e in 12.329,88 per xxxx oltre accessori.

Ha inoltre riconosciuto in favore del xxx. anche la somma (pari ad Euro 17.963,50) che il CTU ha stimato rappresentare il risarcimento dovuto a G. (...) (p. 6 della relazione).

E' infondata, per un verso, l'ulteriore questione sollevata dagli appellanti, secondo cui la sentenza avrebbe "disposto una condanna al risarcimento del danno dalla data di assunzione del decreto del Prefetto, nonostante l'occupazione legittima e nonostante le diverse domande proposte dagli attore".

La fattispecie concreta è inquadrabile nel novero delle occupazioni cd. acquisitive giacché, dichiarata l'utilità pubblica dell'opera e disposta l'occupazione d'urgenza, non ha mai fatto seguito il decreto d'esproprio.

Il Tribunale ha pertanto condannato l'amministrazione al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima e all'indennizzo per il periodo di occupazione legittima (seguendo il calcolo operato dal CTU, pag. 6 della relazione); il valore venale dei fondi è stato stimato all'epoca di irreversibile trasformazione degli stessi e rivalutato al 13.11.2001 (all. 6 della relazione di CTU); la domanda proposta era certamente finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno.

Gli appellanti colgono tuttavia nel segno per altro verso giacché, nel dispositivo, il Giudice di prime cure ha statuito essere dovuti rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma liquidata a decorrere dal 30 marzo 1983 sino all'effettivo soddisfo, senza peraltro distinguere fra risarcimento del danno per occupazione illegittima e indennizzo per il periodo di occupazione legittima. La somma di Euro 12.327,88 dichiarata dovuta al xxxxx. indica complessivamente il dovuto a titolo risarcitorio e per indennizzo.

Essa deve essere distinta, invece, per ciascuna delle voci.

L'indennità per occupazione legittima è pari ad Euro 1.700,10; il risarcimento è pari ad Euro 10.627,17.

Per quanto riguarda il xxx., la somma complessiva di Euro 15.145,70 è composta di Euro 2.091,98 per indennizzo e di Euro 13.053,71 per risarcimento.

Deve essere ulteriormente precisato che il criterio di calcolo del CTU non risulta in altro modo oggetto di censura in questa fase di appello e pertanto i criteri di xxxxx

Le somme dovute a titolo risarcitorio (attualizzate dal CTU alla data del 13.11.2001) devono essere liquidate all'attualità; sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma iniziale dovuta e annualmente rivalutata a decorrere dal 2.10.1984 (epoca di irreversibile trasformazione) e sino all'integrale soddisfo.

Sulle somme dovute a titolo indennitario, viceversa, non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria, giacché l'indennità di occupazione legittima, espressa "ab origine" in valori monetari, costituisce debito di valuta, e, pertanto, il riconoscimento in via automatica della rivalutazione monetaria su tale debito costituirebbe violazione del disposto dell'art. 1224, 2 comma, cod. civ., il quale richiede che il maggior danno causato dalla mora del debitore sia provato dal creditore

Sono invece dovuti gli interessi legali sull'indennità di occupazione legittima che decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità fino al saldo.

Nei termini indicati, pertanto, il motivo di appello è accolto.

8. Chiedono infine gli appellati la condanna degli appellanti "anche per responsabilità extracontrattuale".

A tacer d'altro, trattasi di domanda nuova inammissibile.

9. Le spese giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito

complessivo della lite.

Il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore degli appellati.

Gli appellati, dal canto loro, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore degli altri due Ministeri appellanti.

La liquidazione dei compensi è effettuata alla stregua degli artt. 4, 5 e 41 del D.L. n. 140 del 2012 (cfr. Corte Cost., ord. n. 261/2013).

p.q.m.

la Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (già Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (già Ministero dei Lavori Pubblici) E MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (già Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali), in persona dei Ministri pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di POTENZA n. 10.076/07 depositata il 2.5.2007, con ricorso depositato il 24.10.07 nei confronti di xxxxxxxx in parziale accoglimento dell'appello così provvede:

1) dichiara la contumacia di Sxxxxxx

2) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda nei confronti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (già Ministero dei Lavori Pubblici) e del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (già Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato);

3) condanna il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore xxxxxx a titolo di risarcimento del danno della somma di Euro 16.565,16 già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 2 ottobre 1984 sulla somma originariamente dovuta (pari ad Euro 6.286,29) annualmente rivalutata e sino al soddisfo, nonché della somma di Euro 2.091,98 per indennità relativa al periodo di occupazione legittima, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna annualità e sino al saldo;

4) condanna altresì il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore di xxxxxxx a titolo di risarcimento del danno della somma di Euro 13.485,88 già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 2 ottobre 1984 sulla somma originariamente dovuta (pari ad Euro 5.117,98) annualmente rivalutata e sino al soddisfo, nonché della somma di Euro 1.700,10 per indennità relativa al periodo di occupazione legittima, oltre interesse al tasso legale dalla scadenza di ciascuna annualità e sino al saldo;

5) condanna il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore di xxxparte in Euro 3.000,00 per il primo grado ed in Euro 2.300,00 per il presente grado;

6) condanna xxxxxF. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (già Ministero dei Lavori Pubblici) e del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (già Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato) che liquida complessivamente in Euro 2.500,00.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio il 24 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2014.